

# Amundi Fondi Italia

Regolamento Unico di Gestione degli OICVM italiani rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema "Amundi Fondi Italia"

*Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.*

## A) Scheda Identificativa del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

### Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

OICVM ("i Fondi") denominati:

- Fondo Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione
- Fondo Amundi Azionario America
- Fondo Amundi Azionario Opportunità Oriente
- Fondo Amundi Obbligazionario Più a distribuzione
- Fondo Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine
- Fondo Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione
- Fondo Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione
- Fondo Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione
- Fondo Amundi Target Controllo
- Fondo Amundi Bilanciato Più
- Fondo Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione, OICVM feeder del comparto Euro Corporate Bond Climate (classe O-D) della SICAV Amundi Responsible Investing, OICR rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE costituito in Francia.

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga.

Per tutti i Fondi, fatta eccezione per Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine e per Amundi Obbligazionario Più a distribuzione, sono previste due classi di quote, definite quote di "Classe A" e quote di "Classe B", che si differenziano per il regime commissionale applicato e per le modalità di partecipazione.

Per il fondo Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine sono previste tre classi di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe B" e quote di "Classe I", che si differenziano per il regime delle spese, per le modalità di sottoscrizione, per la categoria di investitori, le soglie di investimento e la presenza o meno di servizi supplementari.

Per il fondo Amundi Obbligazionario Più a distribuzione sono previste tre classi di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe B" e quote di "Classe I", che si differenziano per il regime delle spese, per le modalità di sottoscrizione, per la categoria di investitori e le soglie di investimento.

Per tutti i Fondi che le prevedono:

- le quote di "Classe I" sono destinate ai clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- le quote di "Classe A" e di "Classe B" possono essere sottoscritte dagli investitori al dettaglio ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. *m-duodecies* del TUF e dagli investitori professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.

Tutte le quote di un Fondo appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.

### Società di Gestione del Risparmio

Amundi SGR S.p.A. (la "Società di Gestione" o la "SGR") - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta all'albo delle società di gestione del risparmio - al n. 40 Sezione "Gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori mobiliari)", al n. 105 Sezione "Gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi)" e al n. 2 Sezione "Gestori di ELTIF (Fondi d'Investimento Europei a Lungo Termine)" - tenuti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, con sede legale in via Cernaia 8/10, 20121 Milano. La Società di Gestione appartiene al Gruppo Crédit Agricole.

Sito Internet: [www.amundi.it](http://www.amundi.it).

## Depositario

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Centrale in Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2 - 20159 Milano ed iscritta al n. 5622 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.  
Sito Internet [www.securities-services.societegenerale.com](http://www.securities-services.societegenerale.com).

Le funzioni di Depositario sono espletate presso la Direzione Centrale.

I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il Depositario e la Società di Gestione nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

Le funzioni di emissione e di rimborso delle quote dei Fondi sono espletate presso la sede del Depositario, presso la quale sono altresì disponibili i prospetti contabili dei Fondi.

La consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi avviene per il tramite del collocatore o, alternativamente, il partecipante potrà richiederne la spedizione a rischio e spese propri.

## Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota, per tutti i fondi distinto in Classi, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne i giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana o di festività nazionali italiane e, nel caso del fondo Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione anche festività francesi, nel qual caso il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo. Il valore unitario della quota, espresso in euro, è pubblicato sul sito internet [www.amundi.it](http://www.amundi.it) con l'indicazione della data cui si riferisce.

Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Con riferimento a tutti i Fondi, l'esercizio contabile ha durata annuale e si chiude all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare.

## B) Caratteristiche del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

### I. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

#### I.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

##### 1. Fondo Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione (Azionario Europa)

Oggetto e Politica di Investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti azionari;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari;
- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati azionari europei. I titoli azionari o le parti di OICR di natura azionaria rappresentano almeno il 70% del portafoglio del Fondo.

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale in Europa e/o in parti di OICR che abbiano politiche di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri stati sovrani Europei. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e in altre valute.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti azionari: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo e la selezione dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto "bottom up research driven").

Nel processo di selezione sarà data particolare attenzione agli emittenti che presentino prospettive di forte generazione di flussi di cassa e che siano abbinati ad una politica di redistribuzione agli azionisti.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

##### 2. Fondo Amundi Azionario America (Azionario America)

Oggetto e Politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti azionari;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari;
- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

Politica di investimento

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati azionari nordamericani. I titoli azionari o le parti di OICR di natura azionaria rappresentano almeno il 70% del portafoglio del Fondo.

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nel Nord America e/o in parti di OICR che abbiano politiche di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e delle Bermuda.

Gli strumenti finanziari in portafoglio saranno denominati principalmente in dollari statunitensi e canadesi e in via residuale o contenuta in altre valute.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti azionari: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 30%;

- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo e la selezione dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto "*bottom up research driven*").

Lo stile di investimento è "core" cioè combina scelte "*value*" (basate sulle valutazioni fondamentali) e "*growth*" (basate sulle prospettive di crescita).

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

### **3. Fondo Amundi Azionario Opportunità Oriente (Azionario Altre Specializzazioni)**

Oggetto e Politica di Investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti azionari;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari;
- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati azionari dell'area asiatica. I titoli azionari o le parti di OICR di natura azionaria rappresentano almeno il 70% del portafoglio del Fondo.

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nei Paesi asiatici e/o in parti di OICR che abbiano politiche di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri Stati Sovrani.

Gli strumenti finanziari in portafoglio saranno denominati principalmente in valute estere e in via residuale o contenuta in Euro.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti azionari: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo e la selezione dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto "*bottom up research driven*"). L'analisi e la valutazione dei fondamentali economici e finanziari a livello Paese integrano e completano la ricerca sui singoli titoli.

Lo stile di investimento è "core" cioè combina scelte "*value*" (basate sulle valutazioni fondamentali) e "*growth*" (basate sulle prospettive di crescita).

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

### **4. Fondo Amundi Obbligazionario Più a distribuzione (Obbligazionario Misto)**

Oggetto e Politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario;
- strumenti azionari;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati obbligazionari e, in misura limitata, sui mercati azionari.

Gli strumenti finanziari e le parti di OICR di natura obbligazionaria/ strumenti del mercato monetario rappresentano almeno l'80% del portafoglio del Fondo.

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario con *rating* non inferiore all'Investment Grade e in parti di OICR che abbiano politiche di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri Stati Sovrani.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in valute estere e in Euro.

La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio del Fondo deve essere superiore a 1 anno.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- strumenti azionari: fino ad un massimo del 20%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Per quanto riguarda la componente obbligazionaria le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

Per la componente azionaria la selezione dei titoli avviene con un approccio di analisi sui singoli titoli, (cosiddetto "bottom up research driven").

Lo stile di investimento è "core" cioè combina scelte "value" (basate sulle valutazioni fondamentali) e "growth" (basate sulle prospettive di crescita).

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

## **5. Fondo Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine (Obbligazionario Altre Specializzazioni)**

Oggetto e Politica di Investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati monetari e obbligazionari. Il Fondo non può investire in strumenti azionari.

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito, anche indirettamente attraverso la partecipazione ad altri OICR la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario emessi dallo Stato italiano.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri Stati Sovrani.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.

La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio del Fondo deve essere inferiore a 3 anni.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione del Fondo è attivo e le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

## **6. Fondo Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione (Obbligazionario Paesi Emergenti)**

Oggetto e Politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati monetari e obbligazionari dei Paesi Emergenti e in via di Sviluppo. Il Fondo non può investire in strumenti azionari. Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, societari e sovranazionali di Paesi Emergenti e in via di Sviluppo e/o in parti di OICR che abbiano politiche di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di Paesi Emergenti e in via di Sviluppo.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e altre valute estere.

La *duration* della componente obbligazionaria può variare in maniera flessibile.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo. Si segnala che nell'ambito della gestione attiva del portafoglio il gestore potrà effettuare specifiche scelte di copertura dell'esposizione al dollaro.

Ai fini di un'efficiente realizzazione dell'asset allocation la selezione dei titoli avviene sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità offerte da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

## **7. Fondo Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione (Obbligazionario Italia)**

Oggetto e Politica di Investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati monetari e obbligazionari.

Il Fondo non può investire in strumenti azionari.

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e del mercato monetario emessi da enti governativi e societari con sede legale in Italia, organismi sovranazionali e/o in parti di OICR che abbiano politiche di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri Stati Sovrani.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.

La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio del Fondo sarà in ogni caso non superiore a 6 anni.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica dei mercati europei; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

La selezione dei titoli avviene sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità offerte da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

## **8. Fondo Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione (Obbligazionario Dollaro Corporate Investment)**

Oggetto e Politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari.

Politica di investimento

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati obbligazionari.

Il portafoglio del Fondo è investito in misura almeno prevalente in strumenti obbligazionari con *rating* non inferiore all'*Investment Grade* emessi da società con sede legale negli USA e/o in parti di OICR che abbiano politiche di investimento compatibili con la politica di investimento del Fondo. L'investimento in strumenti obbligazionari con *rating* inferiore all'*Investment Grade* è consentito fino ad un massimo del 20%. Nel caso di strumenti privi di *rating*, il gestore valuterà se ritenere il profilo di rischio dello strumento equivalente a quello di un titolo *Investment Grade* o *sub Investment Grade*.

È ammesso l'investimento in strumenti obbligazionari convertibili fino ad un massimo del 25%. Si segnala che il Fondo potrà detenere azioni derivanti da esercizio di obbligazioni convertibili o altri eventi societari, entro il limite del 5%.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri Stati Sovrani.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in dollari statunitensi e in via residuale o contenuta in altre valute.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 10%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

La selezione dei titoli avviene sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità offerte da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

## **9. Fondo Amundi Target Controllo (Fondo flessibile)**

Oggetto e Politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario;
- strumenti azionari e strumenti equivalenti;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari;
- strumenti finanziari collegati al rendimento di altre attività (ivi comprese materie prime).

L'esposizione azionaria netta del fondo potrà rappresentare al massimo il 30% del patrimonio del Fondo.

Il patrimonio del Fondo potrà investire, entro il limite del 10% del patrimonio medesimo, anche in strumenti finanziari collegati al rendimento di altre attività, quali ad esempio certificati riconosciuti indicizzati al prezzo delle materie prime,.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri stati sovrani.

Gli strumenti finanziari in portafoglio saranno denominati in Euro e in altre valute estere.

La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio del Fondo può variare in maniera flessibile, anche assumendo valori negativi, compatibilmente con lo scopo del Fondo.

Il Fondo può investire anche in Paesi Emergenti.

Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: nessun limite;
- strumenti azionari e strumenti equivalenti al netto delle coperture: fino ad un massimo del 30%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: nessun limite;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 30%;
- strumenti finanziari collegati al rendimento di altre attività (ivi comprese materie prime): fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è di tipo flessibile e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria si basano: 1) sull'analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti.

Per la componente azionaria la selezione dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto "*bottom up research driven*") e lo stile di investimento è "core" cioè combina scelte "*value*" (basate sulle valutazioni fondamentali) e "*growth*" (basate sulle prospettive di crescita).

Il processo di investimento si avvale di strumenti quantitativi che permettono di misurare e di controllare il rischio complessivo del portafoglio.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

## 10. Fondo Amundi Bilanciato Più (Bilanciato Obbligazionario)

Oggetto e Politica di investimento

Il Fondo può investire in:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario;
- strumenti azionari;
- strumenti finanziari derivati;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari;
- strumenti collegati al rendimento di materie prime.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati monetari, obbligazionari e azionari globali, secondo quanto di seguito indicato.

Il portafoglio del Fondo è investito fino al 90% del patrimonio netto in strumenti monetari ed obbligazionari. L'investimento in strumenti di natura azionaria (OICR e derivati inclusi) è compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 50% del patrimonio netto.

Gli strumenti monetari ed obbligazionari in cui investe il Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di rating (c.d. *high yield*) nel limite del 25% del patrimonio netto.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e valute estere. L'esposizione valutaria complessiva in valute diverse dall'Euro, tenuto conto anche degli strumenti utilizzati per la copertura del rischio di cambio, non potrà superare il 40% del patrimonio netto.

Gli investimenti del Fondo possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti, riveniente dall'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, non sia complessivamente superiore al 20% del patrimonio netto.

La *duration* della componente obbligazionaria può variare in maniera flessibile.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale.

Il Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al patrimonio netto del fondo:

- strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 90%;
- strumenti obbligazionari: fino ad un massimo del 90%;
- strumenti azionari: da un minimo del 10% fino ad un massimo del 50%;
- parti di OICR, inclusi gli ETF, anche collegati: fino ad un massimo del 30%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%;
- strumenti finanziari collegati al rendimento materie prime: fino ad un massimo del 10%.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definito nella parte generale al paragrafo I.2 (Parte relativa a tutti i Fondi). L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è attivo.

Per la componente obbligazionaria le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo. Per la componente azionaria la selezione dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto "*bottom up research driven*") e lo stile di investimento è "core" cioè combina scelte "*value*" (basate sulle valutazioni fondamentali) e "*growth*" (basate sulle prospettive di crescita).

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

## 11. Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione

Il Fondo Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione (di seguito anche "Fondo Feeder") è un OICVM *feeder* del comparto Euro Corporate Bond Climate (di seguito "Fondo Master") della SICAV Amundi Responsible Investing.

Oggetto e Politica di investimento del Fondo Feeder

Il Fondo investe almeno l'85% delle proprie attività in quote di classe O-D del Fondo Master.

Il Fondo Master è un OICR rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituito in Francia.

Il Fondo Feeder ed il Fondo Master appartengono pertanto alla medesima categoria di OICR.

Il Fondo Feeder può inoltre detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità a titolo accessorio.

E' escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

La valuta di denominazione del Fondo Feeder e quella delle quote di classe O-D del Fondo Master è l'Euro.

Oggetto e Politica di investimento del Fondo Master

Il Fondo Master investe almeno il 90% del proprio patrimonio in obbligazioni e altri titoli di debito di emittenti internazionali pubblici e privati, dell'area OCSE, di cui almeno 2/3 emessi da emittenti societari. Il Fondo Master investe in tutti le tipologie di obbligazioni comprese le obbligazioni subordinate, quali, a titolo di esempio, gli strumenti di debito c.d. *corporate hybrid bond* e *contingent convertible*.

Il Fondo Master può altresì investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni emesse da emittenti non appartenenti all'area OCSE, compresi i Paesi Emergenti.

Tali strumenti finanziari hanno una duration variabile, comunque compresa in un intervallo tra 2 e 8 anni, e sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo Master può investire in obbligazioni denominate in valute diverse dall'Euro, in tal caso è prevista la copertura del rischio di cambio (è prevista un'esposizione totale in valuta non Euro compresa tra il -5% e il 5% del patrimonio netto).

Il gestore seleziona gli investimenti nell'ambito di un universo di investimento composto da emittenti classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dal gestore. Il gestore può comunque ottenere un'esposizione verso emittenti/emissioni di qualità creditizia inferiore all'investment grade o privi di rating (c.d. *high yield*) nel limite massimo del 10% dell'attivo netto.

Il Fondo Master può altresì investire in strumenti del mercato monetario fino al 100% dell'attivo netto, in parti di OICR, anche collegati, fino al 10% dell'attivo netto e in depositi bancari.

Inoltre, il Fondo Master può detenere strumenti finanziari azionari fino al massimo del 10% dell'attivo netto derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti.

Il Fondo Master utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Lo stile di gestione del Fondo Master è attivo.

Per il processo di selezione degli emittenti, il team di gestione utilizza la combinazione di due analisi:

- in primo luogo, una valutazione della qualità creditizia degli emittenti (analisi finanziaria) che permette di individuare gli emittenti che offrono le opportunità più interessanti in termini di rendimenti ponderati per il rischio;
- in secondo luogo, un'analisi degli emittenti in relazione all'emissione di gas serra e alle pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo Master mira infatti a supportare la transizione energetica al fine di contribuire a contrastare il riscaldamento globale. La selezione delle operazioni di investimento si basa quindi su una combinazione di criteri finanziari e non finanziari.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

Data la sua denominazione, il Fondo è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" (ESMA 34-159249465-657) per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione "ambientale".

Specificità della politica di investimento del Fondo Feeder rispetto al Fondo Master  
Non previste

## I.2 Parte relativa a tutti i Fondi

1. I limiti indicati nella parte specifica si devono intendere come segue:

Limite	Significato
Residuale	Fino ad un massimo del 10%
Contenuto	Tra il 10% e il 30%
Significativo	Tra il 30% e il 50%
Prevalente	Tra il 50% e il 70%
Principale	Almeno il 70%

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. "**Investment Grade**") sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

Nella gestione dei Fondi, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con le finalità:

- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

2. Il patrimonio dei seguenti Fondi:

- Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine,

- Amundi Obbligazionario Più a distribuzione,
- Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione,
- Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione,
- Amundi Target Controllo,
- Amundi Bilanciato Più,

nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento indicata nella parte specifica, può essere investito, inoltre, in misura superiore al 35%, in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei sottoscrittori.

3. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, anche quelli - indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa - dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.

Nel rispetto della normativa vigente e delle vigenti disposizioni di Banca d'Italia, possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi.

4. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.
5. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente da WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters alle 4 p.m. (ora di Londra).
6. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
7. Per tutti i Fondi la Società di Gestione utilizza tecniche di gestione dei rischi. Resta in ogni caso ferma la facoltà del gestore di assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
8. Salvo che per gli aspetti in cui è espressamente previsto, il presente paragrafo non si applica ai fondi *feeder*.
9. Nel caso in cui l'emissione o il rimborso delle parti del Fondo Master siano temporaneamente sospesi, la SGR si riserva la facoltà di sospendere, per lo stesso periodo di tempo, l'emissione e il rimborso delle quote del corrispondente Fondo Feeder.
10. I fondi *feeder* sono esposti ai rischi rilevanti di ciascun OICVM master.

### 1.3 Limiti alle operazioni in conflitto d'interessi e con parti correlate

1. La gestione dei Fondi viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi.
2. I Fondi, inoltre, possono:
  - investire in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
  - negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente validata secondo le procedure interne, è consentita solamente in caso di necessità di fronteggiare un imprevisto e ingente flusso di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio. In ogni caso, la negoziazione deve essere compatibile con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conforme a scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate ed effettuata nel rispetto del principio della best execution;
  - investire parte del patrimonio in parti di altri OICR gestiti dalla stessa o da altra SGR del Gruppo (di seguito "OICR collegati") nonché in OICR gestiti da Società legate alla SGR da controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del singolo Fondo. Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICR la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte comunque gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistate.

Dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce.

3. Salvo che per gli aspetti in cui è espressamente previsto, il presente paragrafo non si applica ai fondi *feeder*.

## II. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. I Fondi Amundi Azionario America, Amundi Azionario Opportunità Oriente, Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine ed Amundi Bilanciato Più sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

I Fondi Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione, Amundi Obbligazionario Più a distribuzione, Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione, Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione, Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione, Amundi Target Controllo e Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:

- 1.1 I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da una somma algebrica di componenti positive e negative del reddito di esercizio. Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai dividendi maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari, sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria che presenti una componente interessi chiaramente identificata nella propria struttura. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli eventuali interessi passivi, dagli oneri di gestione e dalle imposte a debito dell'esercizio.

Più precisamente, il provento è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione di Gestione del Fondo:

- A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito quotati;
- A 1.2 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale quotati;
- B 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito non quotati;
- B 1.2 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale non quotati;
- F 1 Proventi operazioni pronti contro termine e assimilate;
- I 1 Interessi attivi su disponibilità liquide;
- L 1 Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio;
- L 3 Altre imposte;
- G 1 Interessi passivi;
- G 2 Altri oneri finanziari (solo interessi su PCT);
- H Oneri di gestione.

Con riferimento al fondo Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti in particolare dagli importi di cui alle voci A1. Proventi da Investimenti.

È inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la distribuzione degli utili netti da realizzo su titoli, rilevati nella citata Relazione di Gestione, nella misura massima dell'80% degli stessi in presenza di un risultato negativo nella gestione complessiva del Fondo, fino al 100% in presenza di un risultato positivo.

Più precisamente, per utili netti da realizzo su titoli si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della sezione reddituale della Relazione di Gestione del Fondo:

- A 2 Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari quotati;
- B 2 Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari non quotati.

L'ammontare dei ricavi e degli utili netti da realizzo su titoli così distribuiti non rappresenta il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione le minusvalenze e le plusvalenze. Pertanto la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote.

La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su titoli non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

La SGR distribuisce annualmente, o semestralmente nel caso dei Fondi Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione e Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione, ai partecipanti almeno l'80% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del punto 1.3.

1.2 A far data dal:

- **1° luglio 2015** per i fondi a distribuzione **semestrale** del provento
- **1° gennaio 2016** per i fondi a distribuzione **annuale** del provento

con frequenza pari al calcolo del valore unitario della quota, la SGR procede alla rettifica extra-contabile delle voci della sezione reddituale della Relazione di Gestione riportate al precedente punto 1.1 ("**Voci**"). Detta rettifica viene effettuata secondo il cd. "**Mecanismo di Equalizzazione**" ed è volta a rendere la misura del provento unitario più coerente con il risultato effettivo del Fondo nel periodo di riferimento, eliminando l'effetto prodotto dalle sottoscrizioni (diluitivo) e dai rimborsi (anti-diluitivo) regolati in detto periodo.

Tramite la suddetta rettifica, il valore delle sottoscrizioni e dei rimborsi regolati viene ponderato sulle singole Voci sulla base del procedimento di seguito descritto.

### Fase 1

Per ogni data contabile, la SGR calcola il coefficiente di rettifica (Cd "**Coefficiente di Equalizzazione**" o "**CE<sub>T</sub>**"), secondo la seguente formula:

$$CE_T = (QS_T - QR_T) / Q_{T-1}$$

**CE<sub>T</sub>**= rapporto tra:

- Numeratore – La differenza tra il numero delle quote sottoscritte (**QS<sub>T</sub>**) e quelle rimborsate (**QR<sub>T</sub>**) regolate in data T;
- Denominatore - Il numero delle quote in circolazione alla precedente data contabile (QT-1).

### Fase 2

Al fine di determinare l'importo che rettifica ("**RettEq<sub>T</sub>**") le Voci, il Coefficiente di Equalizzazione viene moltiplicato per la somma tra:

- il saldo della medesima Voce alla precedente data contabile (Voce<sub>0,T-1</sub>);
- la somma di tutte le rettifiche effettuate dall'inizio del periodo di riferimento fino alla data contabile precedente (RettEq<sub>0,T-1</sub>)

$$RettEq_T = (Voce_{0,T-1} + RettEq_{0,T-1}) * CE_T$$

Il valore equalizzato di ogni singola Voce (VoceEq<sub>0,T</sub>) si ottiene sommando al valore contabile della medesima Voce (**Voce<sub>0,T</sub>**) il saldo di tutte le rettifiche effettuate dall'inizio del periodo di riferimento (comprensivo dell'importo calcolato in T), secondo la seguente formula:

$$VoceEq_{0,T} = Voce_{0,T} + RettEq_{0,T-1} + RettEq_T$$

La sommatoria delle diverse Voci equalizzate determina il provento distribuibile secondo quanto stabilito al punto 1.1. Mediante l'applicazione di tale meccanismo, qualora nel periodo di riferimento il valore delle sottoscrizioni sia maggiore dei rimborsi, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tale caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

- 1.3 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
- 1.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma 1.5, l'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni anno dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione annuale.
- 1.5 Nel caso dei Fondi Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione e Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione, l'ammontare dei proventi conseguiti all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni semestre solare spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione, vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre solare dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella scheda identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di Gestione.
- 1.6 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.  
I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.  
Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi. Il reinvestimento totale o parziale del provento non è consentito nel caso in cui il partecipante si avvalga dell'operatività di cui al successivo punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" della Parte C) del presente Regolamento.
- 1.7 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.
- 1.8 Nel caso del fondo Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione non si applica il comma 1.2.

### III. Regime delle spese

#### III.1 Spese a carico dei Fondi

1. Sono imputate ai Fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono a carico dei Fondi le seguenti spese:
  - Commissione di gestione, determinata secondo le modalità indicate al sottoparagrafo III.2, punto 1, lett. a);
  - per le quote di Classe A, commissione di incentivo, determinata secondo le modalità e con riferimento ai Fondi indicati al sottoparagrafo III.2, punto 1, lett. b1) e b2);
  - compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto; la misura massima di tale compenso è pari allo 0,08% del valore complessivo netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
  - spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei Fondi, i costi per la stampa e l'invio dei documenti periodici destinati al pubblico e delle pubblicazioni destinate ai sottoscrittori ai sensi di legge, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto informativo, gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo e quelli relativi al pagamento delle cedole, là dove i Fondi prevedano la distribuzione dei proventi, purché tali oneri non attengano a propaganda ed a pubblicità, o comunque, al collocamento di quote;
  - spese di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza, di liquidazione di ciascun Fondo e di informazioni periodiche da rendere ai sensi di legge;
  - spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compresi quelli finali di liquidazione;
  - spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
  - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività di ciascun Fondo;
  - oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
  - interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti (e spese connesse) ai sensi del D. Lgs. 58/98;
  - contributo di Vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per ciascun Fondo.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

### III.2 Compenso della Società di Gestione

1. A titolo di remunerazione dell'attività di gestione, comprensiva anche del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, la Società di Gestione ha diritto a percepire:
- a. per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento, una commissione annuale di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, prelevata dalla disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di Borsa Valori aperta del mese successivo a quello di riferimento e così determinata:

Provvigioni di gestione per Fondo	in % annua		
	Classe A	Classe B	Classe I
Amundi Azionario Valore Europa a Distribuzione	1,85%	2,10%	n.a.
Amundi Azionario America	2,00%	2,25%	n.a.
Amundi Azionario Opportunità Oriente	2,00%	2,25%	n.a.
Amundi Obbligazionario Più a distribuzione	1,15%	1,30%	0,38%
Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine	0,60%	0,90%	0,15%
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione	1,30%	1,45%	n.a.
Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione	0,90%	1,05%	n.a.
Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione	1,20%	1,35%	n.a.
Amundi Target Controllo	0,80%	0,95%	n.a.
Amundi Bilanciato Più	1,30%	1,60%	n.a.
Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione	1,05%	1,20%	n.a.

- b. il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota: a favore della Società di Gestione, prelevato dalle disponibilità dei Fondi il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento. La misura massima di tale compenso è pari a 0,07% del valore complessivo netto del Fondo oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;

- c. 1. per le quote di Classe A dei Fondi:

Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione, Amundi Azionario America, Amundi Azionario Opportunità Oriente, Amundi Obbligazionario Più a distribuzione, Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione, Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione, Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione, Amundi Bilanciato Più e Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione una provvigione di incentivo, calcolata con riferimento alla differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo ("Extra-performance"), alle condizioni di seguito descritte.

La Società di Gestione ha diritto a percepire una provvigione di incentivo quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. la variazione percentuale della quota nell'anno solare è positiva;
2. l'Extra-performance nell'anno solare è di segno positivo;
3. l'Extra-performance nell'anno solare supera la somma delle Extra-performance negative eventualmente maturate nei precedenti quattro anni solari e non ancora compensate ("Sotto-performance da compensare").

Qualora queste tre condizioni risultino tutte verificate, l'ammontare della provvigione di incentivo è uguale al 25% della "Extra-performance corretta", pari al minore tra:

- la differenza tra l'Extra-performance nell'anno solare e le Sotto-performance da compensare;
- la variazione percentuale del valore della quota nell'anno solare.

Il meccanismo sopra descritto assicura che il prelievo della commissione di performance alla data di chiusura dell'esercizio finanziario sia possibile soltanto se qualsiasi Extra-performance di segno negativo ("Sotto-performance") sia stata compensata da successive Extra-performance di segno positivo ("Sovra-performance") nel periodo di riferimento di 5 anni. Soltanto dopo 5 anni, una eventuale Sotto-performance non ancora compensata non sarà più considerata.

Si precisa che le Extra-performance di segno positivo che non sono state sufficienti a compensare le Extra-performance di segno negativo precedentemente verificatesi non possono essere più utilizzate, anche dopo che le Extra-performance di segno negativo che non sono riuscite a compensare non sono più considerate perché è trascorso il periodo di cinque anni. Il valore della quota utilizzato per la determinazione della provvigione di incentivo è calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa fino al 31/03/2022. Successivamente, è calcolato al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo. Per l'anno solare 2022 si applica un'opportuna concatenazione temporale tra le due modalità di calcolo.

La provvigione di incentivo viene calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Il calcolo della provvigione di incentivo è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo il rateo accantonato nel giorno precedente ed addebita il rateo accantonato con riferimento al giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

Con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, la SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di performance maturate alla data di contabilizzazione del rimborso ed in proporzione al numero di quote rimborsate. Relativamente alle richieste di rimborso, la commissione di performance, se dovuta, viene prelevata mensilmente dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo alla data di contabilizzazione del rimborso.

Il parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella che segue, viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore). Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale dei Fondi.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo ed i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

È previsto un fee cap al compenso della SGR, pari, per ciascun Fondo, alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

Denominazione Fondo	Parametro di riferimento
Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione	100% MSCI Europe
Amundi Azionario America	100% MSCI North America
Amundi Azionario Opportunità Oriente	80% MSCI AC Asia ex Japan; 20% MSCI Japan
Amundi Obbligazionario Più a distribuzione	60% JPM EMU Bond 1-3 anni; 30% JPM Global; 10% MSCI Europe
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione	50% JPM EMBI Global Diversified composite Euro Hedged; 40% JPM EMBI Global Diversified composite USD convertito in Euro al tasso WM 10% ICE BofA Italy Treasury Bill
Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione	75% Bloomberg Euro Aggregate Italian Issuers 25% ICE BofA Italy Treasury Bill
Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione	100% ICE BofA US Corporate Master
Amundi Bilanciato Più	20% MSCI EMU; 20% MSCI ACWI ex EMU; 40% ICE BofA Euro Corporate; 20% JP Morgan GBI EMU
Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione	100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged

Tutti gli indici azionari utilizzati sono "total return".

Gli indici utilizzati tengono conto delle complessive caratteristiche di ciascun Fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile gestionale, ecc.) e, secondo le valutazioni della SGR, sono coerenti con le politiche di investimento che si intendono perseguire in relazione a ciascun Fondo.

- c. 2 per le quote di Classe A del Fondo Amundi Target Controllo una provvigione di incentivo pari al 25% dell'overperformance registrata rispetto al parametro di riferimento, secondo le modalità e con la frequenza di seguito indicate:

Parametro di Riferimento	Si intende "Euro Short Term Rate" ("€STR") <sup>1</sup> capitalizzato giornalmente + 110 bps di spread su base annua
Periodo di Performance	È pari all'anno solare.
Valore della quota	È calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa.

<sup>1</sup> L'Euro Short Term Rate ("€STR") rappresenta la media dei tassi di provvista non garantita (depositi) riferibili a transazioni con durata overnight condotte dalle banche segnalanti del *Money Market Statistical Reporting* con controparti finanziarie (bancarie e non bancarie).

Condizione di applicabilità	È prevista l'applicazione della provvigione di incentivo qualora - durante il Periodo di Performance - si verifichino le condizioni minimali di seguito indicate: 1. la variazione del Valore della Quota del Fondo sia positiva; 2. la variazione del Valore della Quota del Fondo sia superiore a quella del Parametro di Riferimento; 3. il Valore della Quota del Fondo sia superiore al suo High Watermark Assoluto (come di seguito definito).
High Watermark Assoluto	È il più elevato Valore della Quota del Fondo registrato nell'ultimo giorno di valorizzazione di ciascun anno solare precedente a quello di calcolo, a partire dal 31 dicembre 2020..
Over Performance	Il minore tra: • il differenziale positivo tra la variazione percentuale del Valore della Quota e quella del Parametro di Riferimento nel Periodo di Performance** • la variazione percentuale del Valore della Quota rispetto all'High Water Mark.
Percentuale della commissione di incentivo	25%
Modalità di calcolo	La commissione è calcolata moltiplicando la percentuale della commissione di incentivo per l'Over Performance. La commissione così determinata è poi applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo ed il valore complessivo netto del Fondo disponibili nel giorno di calcolo. Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'Over Performance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente ed addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.
Momento del prelievo	La commissione di incentivo è prelevata con cadenza annuale in occasione del calcolo dell'ultima quota del Periodo di Riferimento

\*\* Qualora la variazione del Parametro di Riferimento sia negativa si considererà la sola variazione percentuale del valore della quota.

Con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, la SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di performance maturate alla data di contabilizzazione del rimborso ed in proporzione al numero di quote rimborsate. Relativamente alle richieste di rimborso, la commissione di performance, se dovuta, viene prelevata mensilmente dalle disponibilità liquide del Fondo in occasione del calcolo dell'ultima quota del mese di contabilizzazione del rimborso.

Il valore della quota utilizzato per la determinazione della provvigione di incentivo è calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa fino al 31/03/2022. Successivamente, è calcolato al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo. Per l'anno solare 2022 si applica un'opportuna concatenazione temporale tra le due modalità di calcolo.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del Parametro di Riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo ed i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR, pari alla commissione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di incentivo.

In caso di acquisto di OICR collegati (ivi inclusi gli OICR *master*), sul Fondo acquirente (ivi inclusi gli OICR *feeder*) non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso di quote; inoltre, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (commissione di gestione, di incentivo, ecc.).

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazioni di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo dei Fondi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (cd "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento dei Fondi. La SGR fornisce tempestivamente informativa ai partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

### III.3 Oneri a carico dei singoli sottoscrittori

1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe A, la Società di Gestione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare delle somme investite, come di seguito indicata:

Fondo – Quote di Classe A	Aliquota
Amundi Azionario Valore Europa a Distribuzione	1,50%
Amundi Azionario America	1,50%
Amundi Azionario Opportunità Oriente	1,50%

Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine*	0,50%
Amundi Obbligazionario Più a distribuzione	1,20%
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione	1,20%
Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione	1,20%
Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione	1,20%
Amundi Target Controllo*	1,00%
Amundi Bilanciato Più	1,50%
Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione	1,20%

(\*) Nel caso di abbinamento al servizio "Conto Gestito" di cui alla parte C) del presente Regolamento, la commissione di sottoscrizione non trova applicazione.

2. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe B, la Società di Gestione ha diritto di trattenere all'atto di rimborso una commissione massima pari al 2,10%.
- La commissione di rimborso è applicata con riferimento alle quote di Classe B oggetto di disinvestimento sul minore tra il controvalore delle suddette quote all'atto della sottoscrizione (al netto dei diritti fissi) e il controvalore delle stesse all'atto del rimborso (al netto degli eventuali oneri fiscali).
- La commissione di rimborso è calcolata in funzione del periodo intercorrente tra la data di riferimento della sottoscrizione e la data di riferimento del rimborso delle quote oggetto di disinvestimento, intendendo per "data di riferimento" quanto indicato nella sezione I.1 della Parte C) del presente Regolamento.
- La commissione sopra indicata si ridurrà di 0,175% per ogni trimestre solare intero trascorso dalla data di riferimento della sottoscrizione, come di seguito indicato:

Fondo – Quote di Classe B	Trimestri solari interi trascorsi dalla data di riferimento della sottoscrizione	Aliquota
Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione	0 trimestri	2,100%
Amundi Azionario America	1 trimestre	1,925%
Amundi Azionario Opportunità Oriente	2 trimestri	1,750%
Amundi Obbligazionario Più a distribuzione	3 trimestri	1,575%
Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine	4 trimestri	1,400%
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione	5 trimestri	1,225%
Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione	6 trimestri	1,050%
Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione	7 trimestri	0,875%
Amundi Target Controllo	8 trimestri	0,700%
Amundi Bilanciato Più	9 trimestri	0,525%
Amundi Obbligazionario Clima a distribuzione	10 trimestri	0,350%
	11 trimestri	0,175%
	12 trimestri	0,000%

Per trimestre solare si intendono i seguenti periodi:

- 1° Gennaio - 31 Marzo;
- 1° Aprile - 30 Giugno;
- 1° Luglio - 30 Settembre;
- 1° Ottobre - 31 Dicembre.

3. Per le sottoscrizioni di Piani di accumulo (PAC) – effettuabili solo sulle quote di Classe A secondo quanto previsto nella sezione I.3 della Parte C) del presente Regolamento - la SGR ha diritto di trattenere un terzo del totale delle commissioni di sottoscrizione previste dal PAC sul primo versamento corrisposto in sede di adesione e a prelevare il residuo, in misura lineare, sui restanti versamenti. In ogni caso l'ammontare delle commissioni di sottoscrizione prelevate sulle prime rate, corrisposte in sede di adesione al PAC, non deve superare né un terzo della commissione totale, né un terzo del primo versamento.
4. Le operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. "switch") di cui al presente Regolamento sono consentite esclusivamente verso quote soggette al medesimo regime commissionale. Fermo restando quanto previsto nella sezione I.6 della Parte C) del presente Regolamento, la SGR si atterrà ai criteri di seguito indicati.
- a) Operazioni di passaggio tra quote di Fondi di Classe A:**
- il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di sottoscrizione, qualora la commissione dovuta per il reinvestimento, ove prevista, risulti inferiore o pari a quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento;
  - il reinvestimento è assoggettato ad una commissione di sottoscrizione corrispondente alla differenza fra la commissione dovuta per il reinvestimento e quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento, qualora la prima risulti superiore alla seconda.

**b) Operazioni di passaggio tra quote di Fondi di Classe B:**

- l'operazione di disinvestimento dal Fondo di provenienza non è soggetta all'applicazione della commissione di rimborso indicata al precedente comma 2.

Ai fini del calcolo della commissione di rimborso applicabile al Fondo di destinazione, la SGR continuerà a considerare la data di riferimento della sottoscrizione delle quote oggetto di disinvestimento del Fondo di provenienza.

Nel caso di operazioni di passaggio relative a quote sottoscritte in tempi diversi e quindi con date di riferimento diverse, nell'operazione di passaggio, si dà la precedenza alle quote aventi data di riferimento più lontana nel tempo, secondo il principio contabile del FIFO ("First In First Out").

**c) Operazioni di passaggio tra quote di Fondi di Classe I:**

- il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di sottoscrizione;
- l'operazione di disinvestimento dal Fondo di provenienza non è soggetta all'applicazione della commissione di rimborso.

5. Le operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. "switch") istituiti e gestiti dalla SGR sono consentite esclusivamente nell'ambito della medesima Classe di quote. Fermo restando quanto previsto nella sezione I.5 della Parte C) del presente Regolamento, la SGR si atterrà ai criteri di seguito indicati.

**a) Operazioni di passaggio fra quote dei fondi Amundi Fondi Italia – Classe A e quote di altri fondi soggette a commissione di sottoscrizione:**

- il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di sottoscrizione, qualora la commissione dovuta per il reinvestimento, ove prevista, risulti inferiore o pari a quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento;
- il reinvestimento è assoggettato ad una commissione di sottoscrizione corrispondente alla differenza fra la commissione dovuta per il reinvestimento e quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento, qualora la prima risulti superiore alla seconda.

**b) Operazioni di passaggio fra quote dei fondi Amundi Fondi Italia – Classe B e quote di altri Fondi soggette a commissione di rimborso:**

- l'operazione di disinvestimento dal Fondo di provenienza non è soggetta all'applicazione della commissione di rimborso indicata al precedente comma 2;

ai fini del calcolo della commissione di rimborso applicabile al Fondo di destinazione, la SGR continuerà a considerare la data di riferimento della sottoscrizione delle quote oggetto di disinvestimento del Fondo di provenienza. Nel caso di operazioni di passaggio relative a quote sottoscritte in tempi diversi e quindi con date di riferimento diverse, nell'operazione di passaggio si dà la precedenza alle quote aventi data di riferimento più lontana nel tempo, secondo il principio contabile del FIFO ("First In First Out").

6. Nell'ambito della Classe A di Fondi di cui al presente Regolamento, il reinvestimento di quote nel Fondo originario "X" non è soggetto a commissioni di sottoscrizione, ove previste, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- l'importo del reinvestimento derivi dal rimborso di quote di altro Fondo "Y", sottoscritte nei sei mesi precedenti, a seguito del disinvestimento di quote del Fondo "X" ("parcheggio gratuito");
- l'esenzione dalle commissioni di sottoscrizione è limitata al controvalore del rimborso del Fondo originario "X". Tale facilitazione è limitata a tre operazioni di reinvestimento nel Fondo nell'arco di un anno.

7. La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- un diritto fisso pari a 8 Euro per ogni operazione di sottoscrizione in unica soluzione. Tale diritto fisso non si applica alla sottoscrizione delle quote di "Classe I"; nel caso di sottoscrizione mediante Piano di accumulo, un diritto fisso pari a 5 Euro si applica solo al primo versamento;
- un diritto fisso pari a 5 Euro per ogni operazione di passaggio tra Fondi. Tale diritto fisso non si applica alle operazioni di passaggio tra quote di Fondi di "Classe I";
- un diritto fisso pari a 15 Euro per il rimborso di spese di spedizione dei certificati e emissione degli stessi. Tale diritto fisso non si applica alla sottoscrizione delle quote di "Classe I";
- un diritto fisso pari a 2,5 Euro all'atto della distribuzione dei proventi, qualora il sottoscrittore abbia indicato modalità di pagamento dei proventi differenti da quelle previste al precedente paragrafo Il punto 1.6. Tale diritto fisso non si applica alla sottoscrizione delle quote di "Classe I";
- spese postali ed amministrative connesse alle conferme di investimento;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al successivo punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" della Parte C) del presente Regolamento, in luogo del diritto fisso indicato alla lettera a) che precede, viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso pari a € 10 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi (*switch*), nonché un diritto fisso di € 10 per la prima operazione di sottoscrizione a valere su un Piano di accumulo di cui alla successiva sezione I.3 "Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo" della Parte C) del presente Regolamento e di € 1 per ogni operazione di sottoscrizione successiva a valere su un Piano di accumulo.

Gli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e d) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla Società di Gestione attraverso le medesime fonti indicate nella scheda identificativa per la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari.

8. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

## C) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

### I. Partecipazione al Fondo

#### I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le h.11,30, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il *nominee*, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5. della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote") provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. La SGR si riserva la possibilità di attivare un servizio *on line* che, previa identificazione del partecipante e rilascio di password e codice identificativo, consenta allo stesso di ricevere tali informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*). Dell'avvenuta attivazione del servizio la SGR informa i partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione della quota. Successivamente all'attivazione del servizio, il partecipante può richiedere che le informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Tale richiesta si intende estesa anche alla ricezione di ogni comunicazione effettuata al partecipante dalla SGR ai fini dell'assolvimento di obblighi informativi previsti dal presente regolamento o dalla normativa di tempo in tempo vigente.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti .  
Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.  
In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, (01.03.2018), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

#### I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
  - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo di ogni sottoscrizione, relativamente alle quote di "Classe A" e alle quote di "Classe B" dei fondi, è pari a Euro 50. Con riferimento alle quote di "Classe I", l'importo minimo della prima sottoscrizione è pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni); con riferimento ad ogni sottoscrizione successiva, l'importo minimo è pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione);
  - esclusivamente per le quote di Classe A: partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;

- abbinamento al Servizio "Conto Gestito" disciplinato nella successiva sezione I.4;
  - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
- direttamente presso la SGR, esclusivamente con riferimento agli Investitori Professionali;
  - per il tramite dei soggetti collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7;
  - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
- I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.
- Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
- Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. La sottoscrizione delle quote di Classe A può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
- a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI. "Rimborso delle quote" e le operazioni di passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione I.5 "Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (*switch*)";
  - b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
    - (i) l'invio al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.5 e VI.;
    - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI. "Rimborso delle quote".  
I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:
      - (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso con riferimento a ciascun Fondo, presso il collocatore primario;
      - (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.
- Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa, con riferimento a ciascun Fondo e ad ogni ente mandatario, di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. III, Regime delle spese della Parte B) del presente Regolamento) sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e i conti afflussi dei Fondi aperti presso il Depositario con l'obiettivo di regolare le sottoscrizioni nei tempi previsti dal Regolamento.
- Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario - su istruzione del Depositario - addebita per pari importo il Conto Tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sui conti afflussi dei Fondi aperti presso il Depositario.
- Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.
- Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.
- Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.
6. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
  - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
  - vaglia postale;
  - autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5, sono altresì ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
  - bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
  - autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario;
  - addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.
7. Per tutti i Fondi, con l'esclusione di Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine e Amundi Target Controllo, se sottoscritti nell'ambito del servizio "Conto Gestito", la sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.  
In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.  
Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II - Quote e certificati di partecipazione.
8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
9. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote di Classe A dei Fondi, ad eccezione del Fondo Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine e Amundi Target Controllo, se sottoscritti nell'ambito del servizio Conto Gestito, può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
  - il valore complessivo dell'investimento;
  - il numero dei versamenti;
  - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
  - l'importo corrispondente ad almeno n. 6 versamenti e non superiore a 12, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 9 versamenti (comprensivi di quelli relativi al primo versamento) ed un massimo di 240 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a 50 Euro o multiplo di 25 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 6 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Mandato SDD a importo prefissato) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati versamenti ovvero con cadenza semestrale per le operazioni effettuate con le modalità di cui al precedente punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
  - del numero totale dei versamenti;
  - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
  - della cadenza dei versamenti (fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" nel qual caso tale variazione non è consentita);
  - del Fondo di destinazione dei versamenti (fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" nel qual caso tale variazione non è consentita).L'opzione di variazione del Fondo di destinazione comporta l'interruzione dei versamenti sul Fondo inizialmente prescelto e la prosecuzione degli stessi su uno dei Fondi disciplinati nel presente Regolamento.  
Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Qualunque variazione al Piano sarà soggetta all'applicazione degli oneri previsti nel precedente paragrafo 3.3, punti 4 e 6 della Parte B) del presente Regolamento. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

### I.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento al Servizio "Conto Gestito"

1. Fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", la sottoscrizione delle quote di Classe A dei Fondi Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine e Amundi Target Controllo può essere realizzata anche mediante abbinamento al Servizio "Conto Gestito".
2. Con l'abbinamento al Servizio "Conto Gestito" si realizza un collegamento funzionale tra il Fondo e un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca Convenzionata.
3. Tale servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla Banca Convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale, la Banca stessa è tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalità di seguito specificate, l'assegnazione o il

rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

All'atto del conferimento del mandato, l'investitore indica la giacenza di conto corrente prescelta (c.d. giacenza media) e successivamente può richiederne alla Banca Convenzionata la modifica nei limiti prefissati dalla stessa.

4. In esecuzione al mandato ricevuto la Banca Convenzionata provvede a:
    - richiedere, con cadenza giornaliera alla SGR l'investimento in quote del Fondo per un importo pari alla differenza tra il saldo di conto corrente e la giacenza media prescelta (ammontare multiplo di Euro 500 e comunque non inferiore a Euro 4.000). L'ammontare da investire non può comunque essere inferiore a 1.000 Euro. La sottoscrizione viene effettuata sulla base del valore unitario della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta dalla Banca Convenzionata all'addebito del conto corrente intestato al sottoscrittore, coincidente con la valuta dell'accredito sul conto corrente rubricato al Fondo;
    - richiedere, con cadenza giornaliera, alla SGR il rimborso di quote di pertinenza del mandante per un importo che ripristini la giacenza media prescelta. Tale rimborso viene richiesto a condizione che, secondo le scritture contabili della Banca, la giacenza del conto risulti inferiore di almeno 1.500 Euro alla giacenza media prescelta. Qualora il valore delle quote di pertinenza del mandante risulti inferiore all'importo necessario per ripristinare la giacenza prescelta, la SGR provvede ugualmente al rimborso nei limiti dell'importo corrispondente al predetto valore.
- L'importo minimo del rimborso non può essere comunque inferiore a Euro 1.500 e si deve intendere al lordo di eventuali oneri fiscali previsti dalla normativa di volta in volta vigente. Il controvalore del rimborso viene stabilito dalla SGR sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno in cui è pervenuta la richiesta di rimborso alla SGR stessa. Il rimborso totale delle quote non determina la cessazione del Servizio.
5. Il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto.
  6. Le quote sottoscritte tramite il servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca Convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
  7. La SGR impegna contrattualmente la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati.
  8. Il sottoscrittore ha comunque la facoltà di chiedere in qualunque momento, secondo le modalità previste nella sezione VI Rimborso delle quote, il rimborso totale o parziale delle proprie quote del Fondo.
  9. Il sottoscrittore può revocare in ogni momento il mandato alla Banca Convenzionata dandone comunicazione nei modi d'uso senza che ciò comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo.
  10. L'adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del Fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

I.5 Operazioni di passaggio tra Fondi o tra Comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote della medesima Classe di altri Fondi del presente Regolamento o quote di altri OICVM della SGR soggetti al medesimo regime commissionale.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:
  - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 11,30;
  - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno di determinazione del rimborso ovvero, per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", entro il terzo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento.
5. Per ogni operazione di passaggio fra Fondi, la SGR preleva imposte, tassi e bolli eventualmente dovuti.

## II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati sono nominativi e possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite "nominee con integrazione verticale del collocamento".
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, - sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, sono ammessi la conversione dei certificati da portatore a nominativi nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

### III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

### IV. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

### V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. Rientrano in tali situazioni l'assenza di dati disponibili relativi al valore delle quote del Fondo Master.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

### VI. Rimborso delle quote

#### VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" nel qual caso è consentita solo l'indicazione del numero delle quote da liquidare);
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;

- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5, della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote”, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso, con riferimento a ciascun Fondo e ad ogni ente mandatario, con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
  5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
  6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 11,30.
  7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
  8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.  
In particolare :
    - in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo uguale o superiore allo 0,25% del valore complessivo del Fondo e/o a 200.000 Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono fino a 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
    - Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
  9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote”, il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico dei Fondi aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta – al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
  10. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
  11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

#### VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
  - bonifico;
  - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
  - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote” - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto 6.
2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote dei Fondi, ad eccezione dei Fondi Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine e Amundi Target Controllo nel caso in cui sia attivo il servizio “Conto Gestito”, indicando:
  - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
  - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
  - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 50 Euro, al lordo degli eventuali oneri fiscali, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
  - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

Ai rimborsi programmati disposti su quote di Classe B sarà data esecuzione unicamente a condizione che le relative quote abbiano azzerato la commissione di rimborso di cui al paragrafo III.3, punto 2.

3. Per le quote dei Fondi Amundi Obbligazionario Più a distribuzione, Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine, Amundi Obbligazionario Euro Governativo Medio Termine a distribuzione e Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione, il partecipante può richiedere rimborsi programmati con cadenza annuale, semestrale o trimestrale, di un numero di quote e/o frazioni di quote il cui controvalore - al lordo degli eventuali oneri fiscali - corrisponda al rendimento del Fondo purché quest'ultimo, per ogni operazione di rimborso, sia almeno pari a Euro 50 al lordo degli eventuali oneri fiscali. Per rendimento del Fondo si intende:
  - per il primo rimborso, la variazione intercorsa tra il valore della quota alla data della richiesta ed il valore della quota alla data indicata per l'effettuazione del primo pagamento;
  - per i successivi, la variazione intercorsa tra il valore della quota alla data dell'ultimo pagamento effettuato ed il valore della quota alla data prevista per il rimborso.
4. Il partecipante può richiedere rimborsi programmati di quote dei Fondi, con esclusione dei Fondi Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine e Amundi Target Controllo nel caso in cui sia attivo il servizio "Conto Gestito", con contestuale reinvestimento del relativo importo in quote della stessa Classe di un altro Fondo. Qualora il rimborso programmato venga utilizzato per alimentare un PAC, il relativo importo dovrà essere pari o multiplo della rata unitaria prescelta per il PAC stesso, secondo le modalità indicate al paragrafo I.3, punto 4. In questo caso si intendono derogati gli importi indicati al paragrafo I.3, punto 4.
5. Le istruzioni di rimborso possono essere impartite anche mediante chiamata telefonica o collegamento alla rete internet.
6. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
7. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.  
Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
8. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.  
Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
9. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati. Il rimborso programmato non è consentito nel caso in cui il partecipante si avvalga dell'operatività di cui al precedente punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".
10. Per ogni operazione di rimborso, la SGR preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti.

## VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante.  
Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
  - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
  - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
  - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
  - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.
4. La liquidazione dell'OICR master costituisce una causa di liquidazione dell'OICR feeder a meno che l'OICR feeder sia autorizzato a investire in un altro OICR master ovvero la SGR modifichi il regolamento dell'OICR feeder in OICR non feeder.
5. La fusione o la scissione dell'OICR master costituisce una causa di liquidazione dell'OICR feeder, a meno che l'OICR feeder: sia autorizzato a continuare a partecipare all'OICR master coinvolto nell'operazione di fusione o di scissione o all'OICR master ricevente; sia autorizzato a investire in un altro OICR master ovvero la SGR modifichi il regolamento dell'OICR feeder in OICR non feeder.